



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)

**Il Sindaco**



## **ORDINANZA N. 13 DEL 14/10/2024**

**OGGETTO: ORDINANZA DI POSTICIPO AL 22 OTTOBRE 2024 DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEL TERRITORIO DI CASALECCHIO DI RENO**

### **IL SINDACO**

Visti:

- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- l'articolo 5 comma 1 del suddetto D.P.R. "Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici", in base a quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

Visti altresì:

- la Legge Regionale n. 26 del 23 dicembre 2004, e successive modificazioni;
- il Regolamento della Regione Emilia Romagna n. 1 del 3 aprile 2017, ed in particolare l'articolo 12 comma 8.

Considerato che:

- il Ministero della Transizione Ecologica, con l'adozione del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas il 6/09/2022, ha previsto, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- il Comune di Casalecchio di Reno ricade nella zona climatica "E" (art. 2 DPR 412/1993);
- il Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022, riduceva di 15 giorni il periodo di accensione

degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dal citato art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

- le misure adottate per la stagione 2022/2023 e reiterate per la stagione 2023/2024, sono risultate ben tollerate dalla cittadinanza e hanno conseguito gli obiettivi prefissati in termini di contenimento dei consumi di combustibile e relative emissioni;
- per la stagione 2024/2025, pur in assenza di disposizioni nazionali, si ritiene opportuno e necessario proseguire nell'adozione di queste "buone pratiche", pertanto si intende riproporre le suddette misure di contenimento dei consumi di combustibile e relative emissioni, anche in considerazione delle condizioni climatiche del periodo, che ne favoriscono l'applicazione.

Rilevato che:

- il suddetto contesto normativo evidenzia la finalità del conseguimento della massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda anche attraverso la limitazione del periodo di esercizio degli impianti termici;
- le temperature registrate a Casalecchio di Reno dalle stazioni meteorologiche di ARPAE Emilia-Romagna sono sensibilmente al di sopra della media stagionale, e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni indicano la permanenza di tali condizioni;

Considerato altresì che il Comune di Casalecchio di Reno è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante fonte di emissioni di inquinanti atmosferici a livello locale;

Ritenuto pertanto opportuno emettere una ordinanza di deroga alla normativa suddetta prevedendo un posticipo dell'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento al 22 ottobre 2024;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso

## **ORDINA**

**La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipandone l'accensione al 22 ottobre 2024.**

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

## **INVITA**

La cittadinanza:

- a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 17° C + 2 ° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 19 ° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici;
- al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici.

## **DISPONE**

di prevedere alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Casalecchio di Reno e la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.

## **INFORMA**

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Ente o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Ente o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO  
MATTEO RUGGERI  
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*